

# Condizioni generali di vendita

genExp, NL, B, I

## 1. Ambito di validità

Per quanto riguarda tutte le nostre vendite ed ulteriori forniture e prestazioni, con l'inclusione di contratti d'appalto, della fornitura di oggetti non fungibili, della prestazione di consulenze e raccomandazioni nell'ambito delle comunicazioni con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico, valgono esclusivamente le seguenti condizioni, a meno che, in casi singoli, non siano state concordate condizioni divergenti a livello individuale. Eventuali condizioni o controconferme del committente sono per noi vincolanti solo se e nella misura in cui esse sono state da noi espressamente accettate per iscritto. In modo particolare il nostro silenzio in relazione a condizioni divergenti del tipo di cui sopra non deve essere considerato come un riconoscimento o un'accettazione delle stesse. In questa sede ci si oppone dunque espressamente alle condizioni o controconferme del committente di carattere divergente.

## 2. Stipulazione del contratto, entità della fornitura, divergenze

- 2.1 Le nostre offerte avvengono senza impegno. Il committente è vincolato alla sua ordinazione per un periodo di 4 settimane. Un'ordinazione si intende come accettata quando noi abbiamo confermato l'ordine per iscritto oppure quando la merce è stata da noi consegnata.
- 2.2 Le clausole accessorie, le garanzie e tutti gli altri accordi sono efficaci solo quando essi sono stati da noi espressamente confermati per iscritto.
- 2.3 Il committente è responsabile della correttezza dei documenti che devono essere da lui messi a disposizione, in modo particolare per quanto riguarda campioni e disegni.
- 2.4 Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni o le descrizioni delle prestazioni contenute in cataloghi, listini-prezzi oppure nelle comunicazioni collegate alle offerte devono essere considerate come valori approssimativi usuali nel settore commerciale di riferimento. Ci si riserva dunque il diritto di fornire articoli che presentano divergenze di entità usuale, dal punto di vista commerciale e di quello dei materiali, per quanto riguarda la qualità, la forma di esecuzione ed i colori, quando ciò risulta inevitabile a causa della situazione collegata alle materie prime oppure per ragioni tecniche. Non si presta alcuna garanzia in relazione all'osservanza di pesi, dimensioni e quantità specifiche. Ci si riserva il diritto di fornire articoli che presentano divergenze di entità usuale nel settore commerciale di riferimento.
- 2.5 Qualsiasi riferimento a norme, regolamentazioni tecniche simili, ulteriori indicazioni tecniche, nonché a descrizioni ed illustrazioni dell'oggetto della fornitura è esclusivamente una descrizione della prestazione e non rappresenta dunque una garanzia delle caratteristiche. Determinate caratteristiche delle merci fornite devono essere considerate come da noi garantite esclusivamente quando ciò è stato da noi espressamente confermato per iscritto.
- 2.6 Per quanto riguarda i prodotti in materiale espanso ci si riserva il diritto di fornire articoli che presentano variazioni della grandezza dei pori nonché singoli pori di dimensioni maggiori (le cosiddette cavità da nitrò).

## 3. Prezzi

- 3.1 Tutti i prezzi sono indicati fondamentalmente in Euro, incluso l'imballaggio corrispondente agli usi commerciali, più I.V.A.
- 3.2 Se ciò corrisponde agli usi commerciali, le nostre forniture vengono eseguite con l'inclusione dell'imballaggio. Gli imballaggi ed i mezzi ausiliari di protezione e/o di trasporto vengono messi a disposizione a nostra libera discrezione. Gli oggetti di cui sopra vengono ripresi in consegna presso il nostro magazzino. Non ci accolliamo alcuna spesa a carico dell'acquirente in relazione al trasporto di ritorno o allo smaltimento dell'imballaggio da lui autonomamente eseguito.
- 3.3 Se non vengono indicati prezzi o se viene soltanto indicata la riserva di "applicazione dell'attuale listino-prezzi", si applicano i listini-prezzi validi nel giorno della fornitura. Questo vale però solo in presenza di termini di consegna superiori a 2 mesi e per ritocchi dei prezzi fino al 4%. Gli aumenti dei prezzi avvengono esclusivamente sulla base di quanto indicato all'articolo 3.4. In presenza di ritocchi dei prezzi di entità maggiore è necessario concordare nuovamente il prezzo. In assenza di un tale accordo il committente ha il diritto di recedere dal contratto.
- 3.4 Se, dopo la stipulazione del contratto, vengono introdotte spese estranee come spese di acquisizione, spese di produzione, spese di trasporto, spese di montaggio, spese di assicurazione oppure tributi ed oneri pubblici (per esempio dazi, tasse di importazione o di esportazione) oppure se l'entità di tali spese aumenta, abbiamo il diritto di aumentare il prezzo concordato nella misura corrispondente a questi oneri supplementari.

## 4. Termini di consegna

- 4.1 Le scadenze ed i termini di consegna vincolanti devono essere concordati espressamente per iscritto.
- 4.2 Le scadenze di consegna hanno inizio nel momento in cui la nostra conferma d'ordine arriva presso il committente, ma comunque non prima che tutti i dettagli relativi all'esecuzione dell'ordine siano stati chiariti, non prima che il committente abbia soddisfatto tutti i requisiti a lui richiesti (soprattutto in relazione alla presentazione di tutti i documenti, tutte le autorizzazioni e tutti i certificati di nulla-osta) e non prima che sia pervenuto il pagamento concordato. Lo stesso vale per i termini di consegna.
- 4.3 Le consegne eseguite prima della scadenza del termine di consegna sono ammissibili. Come giorno di consegna vale il giorno della segnalazione della disponibilità ad eseguire la consegna o altrimenti il giorno della spedizione della merce. Noi abbiamo il diritto di eseguire consegne parziali.
- 4.4 Se cadiamo in mora per quanto riguarda l'esecuzione della prestazione, il committente è obbligato a prorogare il termine di consegna in misura adeguata, in corrispondenza di un periodo minimo di due settimane. Dopo che questo termine di proroga è scaduto infruttuosamente il committente ha il diritto di recedere dal contratto, a meno che la merce non sia stata segnalata come pronta per la spedizione entro la scadenza del termine di proroga. Eventuali diritti di risarcimento dei danni o delle spese – indipendentemente dalla ragione per cui essi vengono rivendicati – esistono esclusivamente sulla base di quanto previsto dalle regolamentazioni contenute nell'articolo 11.
- 4.5 Noi non cadiamo in mora fino a quando il committente è in mora in relazione alla soddisfazione dei suoi obblighi nei nostri confronti, inclusi quelli derivanti da altri contratti.

## 5. Forza maggiore ed altri impedimenti

- 5.1 I nostri obblighi di fornitura sono sottoposti a riserva di corretta e tempestiva autofornitura. Se per ragioni a noi non imputabili non riceviamo correttamente o in tempo utile le forniture o le prestazioni da parte dei nostri fornitori a monte oppure se si verificano eventi di forza maggiore, abbiamo il diritto di dilazionare la consegna in corrispondenza della durata dell'impedimento oppure di recedere in tutto o in parte dal contratto a causa della sua parte non ancora soddisfatta. Al caso di forza maggiore vengono equiparati scioperi, serrate, interventi di autorità, carenze di energia e materie prime, difficoltà di trasporto, impedimenti dell'esercizio senza colpa da parte nostra, per esempio a causa danni derivanti da incendi o inondazioni oppure danni alle macchine, nonché tutti gli altri impedimenti che, da un punto di vista obiettivo, non sono stati causati colposamente da noi. Le regolamentazioni di cui sopra valgono anche quando le circostanze in esse contenute si verificano dopo che noi siamo caduti in mora.
- 5.2 Se si è provveduto a concordare in modo vincolante un termine di consegna o una scadenza di consegna e se il termine di consegna non viene rispettato a causa di un avvenimento di quelli descritti all'articolo 5.1, il committente ha il diritto di richiederci di dichiarare, entro un periodo di due settimane, se intendiamo recedere dal contratto oppure se intendiamo eseguire la fornitura entro un termine di proroga adeguato. Se non rilasciamo alcuna dichiarazione in merito, il committente ha il diritto di recedere dalla parte non soddisfatta del contratto.

## 6. Spedizione e trasferimento del rischio

- 6.1 A meno che non sia stata concordata per iscritto una regolamentazione divergente, la spedizione della merce viene da noi eseguita senza assicurazione, nonché a rischio ed a carico del committente. Ci si riserva il diritto di scegliere il percorso ed il mezzo di trasporto. In caso di spedizione urgente o per espresso le spese di trasporto aggiuntive sono a carico del committente. Non viene corrisposta alcuna indennità a coloro che ritirano autonomamente la merce.
- 6.2 In assenza di un accordo che preveda altrimenti, in occasione della consegna della merce oggetto della fornitura al committente, allo spedizioniere, al vettore o all'impresa altrimenti destinata ad eseguire la spedizione e comunque al più tardi nel momento in cui la merce lascia lo stabilimento, il magazzino o la succursale, il rischio viene trasferito al committente. Questo vale anche in casi in cui noi decidiamo di eseguire la spedizione. I danni dovuti al trasporto devono essere immediatamente annotati sulla bolletta di consegna e devono essere confermati da parte del vettore oppure, in caso di spedizioni ferroviarie e postali, devono essere fatti constatare da parte delle ferrovie o della posta a scopo esercizio dei diritti di risarcimento danni. L'assicurazione per il trasporto viene da noi coperta solo a seguito incarico speciale ed a spese del committente.
- 6.3 La merce segnalata come pronta per la spedizione ed in scadenza per la consegna deve essere immediatamente richiamata per la consegna da parte del committente. Se la merce pronta per la spedizione non viene subito richiamata e presa in consegna possiamo, a nostra discrezione, spedire la merce oppure depositarla in magazzino a spese e rischio del committente.
- 6.4 Il ritiro da parte nostra della merce ordinata è regolarmente consegnata è fondamentalmente escluso. In casi eccezionali può avvenire un ritiro a seguito precedente accordo scritto.

## 7. Reclami per merci difettose

Il committente o il destinatario da lui determinato hanno l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo il suo ricevimento. Dopo l'individuazione dei vizi la lavorazione e la trasformazione della merce difettosa devono essere immediatamente interrotte. I vizi evidenti – inclusa l'assenza delle caratteristiche garantite – devono essere difettati per iscritto immediatamente e comunque al più tardi entro 7 giorni dal ricevimento della merce, i vizi occulti devono essere reclamati per iscritto immediatamente e comunque al più tardi entro 7 giorni dalla loro individuazione. Se il committente omette di indicare i vizi delle merci difettose entro i termini di tempo previsti e secondo le modalità previste, la merce si intende come accettata. Per quanto riguarda la puntualità della denuncia dei vizi, risulta determinante il momento del suo arrivo presso la nostra sede.

## 8. Responsabilità per i vizi delle merci

- 8.1 In caso di reclami per merci difettose giustificati siamo obbligati ad adempiere successivamente al contratto, a nostra scelta, tramite fornitura di merce sostitutiva esente da vizi oppure tramite migliona. Quando, a scopo adempimento successivo, provendiamo a fornire merce esente da difetti, la proprietà della merce difettosa ci viene trasferita ed il committente provvede a custodire per nostro conto la merce difettosa. Lo smaltimento, la trasformazione e l'invio della merce difettosa sono ammissibili soltanto in presenza di una nostra corrispondente autorizzazione scritta. Noi abbiamo il diritto di rifiutarci di eseguire una migliona, secondo quanto indicato dalle prescrizioni di legge.

- 8.2 Se non osserviamo il nostro obbligo di adempimento successivo, il committente ha il diritto, a sua scelta, di recedere dal contratto o di decurtare il prezzo di acquisto della merce dopo averci concesso un termine di proroga adeguato, a meno che ciò non risulti superfluo secondo quanto indicato dalle prescrizioni di legge. In caso di recesso il committente è responsabile del peggioramento delle condizioni della merce, della sua distruzione e del suo mancato utilizzo, non solo in corrispondenza del suo obbligo ordinario di diligenza, ma anche per qualsiasi colpa propria o di terzi.

- 8.3 Ulteriori diritti di risarcimento dei danni o delle spese a favore del committente a causa vizi o danni indiretti ad essi collegati, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, esistono esclusivamente secondo quanto indicato dalle prescrizioni contenute nell'articolo 11.

- 8.4 Il nostro obbligo di garanzia non è applicabile quando i vizi delle merci da noi fornite non esistono e cioè soprattutto quando i difetti sono stati causati da uso improprio, trattamento sbagliato o trascurato, usura naturale o interventi da parte del committente o di terzi nell'oggetto della fornitura oppure quando il committente o terzi non hanno tenuto conto delle nostre informazioni relative alle dimensioni, all'immagazzinamento o alla lavorazione della merce. Il committente è inoltre obbligato ad eseguire controlli a sue spese, allo scopo di verificare l'idoneità della merce per lo scopo di impiego previsto. In caso contrario il nostro obbligo di garanzia non è applicabile.

- 8.5 Fatte salve le prescrizioni di cui agli artt. 438, comma 1, nr. 2 e 634 a, comma 1 del Codice Civile tedesco, i diritti di garanzia nei nostri confronti vengono prescritti al più tardi un anno dopo la consegna della merce presso il committente oppure presso il luogo di consegna da lui stabilito.

- 8.6 In caso di occultazione dolosa di un vizio della merce o di prestazione di una garanzia per quanto riguarda le caratteristiche di essa i diritti del committente si orientano esclusivamente in base alle prescrizioni di legge.

## 9. Condizioni di pagamento

- 9.1 Le forniture di merci devono essere pagate – franco porto e spese – al più tardi alla data di scadenza indicata sulla fattura. In assenza di indicazione di una tale data esse devono essere pagate, senza alcuna deduzione, entro 30 giorni dalla data della fattura. Gli sconti concordati si riferiscono sempre solo al valore della fattura escluse le spese di trasporto e presuppongono il pagamento completo di tutti i debiti esigibili a carico dell'acquirente al momento della concessione del rispettivo sconto. A meno che non sia stata concordata altrimenti, i termini di sconto iniziano a partire dalla data della fattura. Dopo la data di scadenza della fattura vengono applicati interessi corrispondenti e dopo il subentrare della mora vengono applicati interessi di mora. Come giorno del pagamento vale la data dell'arrivo del denaro presso la nostra sede oppure la data dell'accredito sul nostro conto. Ci si riserva il diritto di far valere ulteriori diritti di risarcimento danni in caso di ritardo del pagamento.
- 9.2 Gli assegni offerti vengono accettati solo sulla base di accordi speciali ed esclusivamente a titolo di pagamento. Gli accrediti collegati agli assegni valgono con riserva di arrivo e con la valuta del giorno in cui noi possiamo disporre del loro controvalore.
- 9.3 Se le condizioni di pagamento non vengono osservate oppure se si viene a conoscenza di circostanze che, secondo la nostra debita discrezione commerciale, lasciano insorgere dubbi giustificati in relazione all'affidabilità creditizia del committente, incluse anche le circostanze già esistenti al momento della stipulazione del contratto, ma di cui all'epoca non eravamo a conoscenza o non dovevamo necessariamente esserlo, tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale diventano immediatamente esigibili, indipendentemente dalla data di scadenza di cambiali eventualmente accettate ed accreditate. In questi casi, fatti salvi gli ulteriori diritti esistenti secondo quanto previsto dalla legge, abbiamo il diritto di richiedere il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie a noi bene accettate per quanto riguarda le forniture ancora in sospeso e dopo la scadenza infruttuosa di un termine di proroga adeguato per la prestazione di tali garanzie, abbiamo il diritto di recedere dal contratto oppure di richiedere il risarcimento dei danni. Inoltre abbiamo il diritto di proibire la cessione o la lavorazione della merce di nostra proprietà o proprietà, nonché di richiedere la sua restituzione a noi o la concessione del compossesso a spese del committente.
- 9.4 Un diritto di ritenzione o di compensazione a favore del committente esiste solo in relazione alle sue contropartite che non sono controverse o che hanno valore di cosa giudicata.

## 10. Riserva di proprietà

Tutte le merci fornite restano di nostra proprietà (riserva di proprietà) fino alla compensazione di tutti i crediti ed in modo particolare anche dei rispettivi crediti a saldo che ci spettano nell'ambito della relazione commerciale (riserva di saldo). Questo vale anche per i crediti che si originano in futuro e per i crediti condizionali (per esempio derivanti da cambiali di accettazione), nonché quando i pagamenti vengono eseguiti in relazione a crediti specificati in modo particolare. Questa riserva di saldo si estingue definitivamente al momento della compensazione di tutti i crediti ancora in sospeso al momento del pagamento e compresi in questa riserva di saldo.

## 11. Esclusione e limitazione della responsabilità

- 11.1 In relazione a tutti i diritti di risarcimento di danni e spese fatti valere nei nostri confronti a causa violazione di obblighi a noi imputabile, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, siamo responsabili, nei casi di colpa lieve, solo per la violazione di obblighi fondamentali che pregiudicano lo scopo del contratto. In tutti gli altri casi la nostra responsabilità per i casi di colpa lieve viene esclusa.
- 11.2 In caso di responsabilità secondo quanto indicato all'art. 11.1 e di responsabilità senza colpa, siamo esclusivamente responsabili in relazione ai danni tipici e prevedibili. La rivendicazione di spese inutili da parte del committente non è ammissibile.
- 11.3 In merito all'impiego delle merci o dalle altre prestazioni da noi fornite decide il committente sotto la sua propria responsabilità. A meno che non abbiamo confermato per iscritto le caratteristiche specifiche e le idoneità dei prodotti per uno scopo d'impiego stabilito contrattualmente, qualsiasi consulenza riferita alla tecnica di applicazione non ha in nessun caso carattere vincolante. Inoltre, anche per quanto riguarda le avvenute o mancate consulenze che non si riferiscono alle caratteristiche ed all'impiegabilità del prodotto fornito, siamo responsabili solo nei termini indicati all'articolo 11.1.
- 11.4 L'esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 11.1 – 11.3 vale allo stesso modo anche per quanto riguarda i nostri organi, i nostri legali rappresentanti, i nostri impiegati con funzioni dirigenziali e noi stessi, nonché per il nostro personale ausiliario.
- 11.5 Le regolamentazioni di cui agli artt. 11.1 – 11.4 non si applicano quando veniamo citati in giudizio in base alla legge tedesca sulla responsabilità sui prodotti, quando esiste una responsabilità a causa di morte, infortunio o danni alla salute, in caso di prestazione di una garanzia riferita alle caratteristiche di un prodotto oppure in caso di occultazione dolosa di un vizio del prodotto.
- 11.6 Tutti i diritti di risarcimento di danni e spese esercitati nei nostri confronti cadono in prescrizione dopo 12 mesi dalla data di consegna della merce ed in caso di responsabilità extracontrattuale a partire dalla conoscenza o dall'ignoranza gravemente colpevole delle circostanze che motivano il diritto di risarcimento o della persona che ha l'obbligo di risarcire il danno. Questo non vale nei casi di dolo e nei casi citati all'articolo 11.5.
- 11.7 Se l'acquirente finale della merce è un consumatore, per quanto riguarda la prescrizione di un eventuale diritto di rivalsa del committente nei nostri confronti valgono le prescrizioni di legge.

## 12. Diritti di protezione

- 12.1 In relazione a preventivi, prototipi, disegni ed altri documenti i diritti di proprietà ed i diritti d'autore rimangono riservati. La possibilità che terzi accedano a tali documenti può essere concessa esclusivamente a seguito nostra autorizzazione. I disegni e gli ulteriori documenti che fanno parte delle offerte devono esserci restituiti dietro nostra richiesta oppure in caso di mancata trasmissione dell'incarico.
- 12.2 Se in occasione della realizzazione della merce in base a disegni, campioni o altre indicazioni del committente vengono violati diritti di protezione di terzi, il committente ci esonera da tutti i diritti a cui ci collegati. In modo particolare non siamo obbligati a controllare i documenti di cui sopra, neanche in relazione all'esistenza di diritti di protezione commerciale a favore di terzi.

## 13. Utensili/Forme

A meno che non sia stato concordato altrimenti, in relazione alle spese per gli utensili e le forme da realizzare, vengono messe in conto sempre soltanto quote di esse, separate dal valore della merce. In virtù della connessione delle quote sulle spese relative agli utensili/le forme il committente non acquisisce alcun diritto su questi oggetti. Gli utensili e le forme rimangono invece di nostra proprietà ed in nostro possesso.

## 14. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile

- 14.1 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto è Bad Wildungen. Il foro competente per tutte le controversie, incluse le azioni legali che portano a processi a causa cambiali e assegni, è Bad Wildungen. Noi abbiamo comunque il diritto di intentare un'azione legale nei confronti del committente anche presso il suo foro competente generale.
- 14.2 Per quanto riguarda tutti le relazioni giuridiche tra noi ed il committente vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti relativi alla vendita internazionale di beni del 11.4.1980 (CISG).

## 15. Inefficacia parziale

In caso di inefficacia di singole disposizioni contrattuali le restanti disposizioni continuano ad essere pienamente efficaci. In sostituzione della disposizione inefficace vale senz'altro una regolamentazione che, nell'ambito delle possibilità giuridiche esistenti, si avvicini il più possibile, dal punto di vista economico, alle intenzioni originarie, in corrispondenza del senso e dello scopo economico della clausola inefficace.